Pubblicato il 10/07/2025

N. 00157/2025 REG.PROV.CAU.

N. 00267/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da

Associazione Provinciale dei Costruttori Edili - Ance L'Aquila, Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A., Ricci Guido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6F9AC9D3A, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;

contro

Comune di Pizzoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Calandrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate

ex art. 56 c.p.a.,

del bando, del disciplinare e dei relativi allegati tecnico-economici pubblicati sulla piattaforma istituzionale in data 27.5.2025 relativi alla procedura di gara europea aperta indetta dal Comune di Pizzoli per l'affidamento dei "lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Scolastico Don Lorenzo Milani in località Villa San Pietro a Pizzoli" (CIG: B6F9AC9D3A - CUP: E65E23000210001), per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, di cui € 1.338.250,56 per costi della manodopera ed € 82.930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, con particolare riguardo al CME - Computo Metrico Estimativo, al Quadro Tecnico Economico, al documento di "Analisi dei prezzi", all'Elenco Prezzi Unitari e alla stima dell'incidenza del costo della manodopera facenti parte del progetto definitivo-esecutivo di gara, nonché alla determina a contrarre prot. n. 164 del 20.5.2025, alla deliberazione di G.C. n. 89 del 10.10.2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e al relativo atto di validazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- Il 29.6.2022 veniva depositato al n. 0008331 del protocollo comunale di Pizzoli, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, redatto sulla base del "Prezzario Unico del Cratere Centro Italia- Edizione 2022", approvato con Ordinanza n. 126 del 2022 e ss.mm.ii.;
- Il 10.10.2023, con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del Comune di Pizzoli, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica, redatto dai progettisti con il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia 2022;
- Il 26.10.2023 veniva acquisito al prot. comunale n. 0015230, il Decreto n. 2281 del 25.10.2023 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo (D.L. 189/2016) avente ad oggetto la concessione del contributo;
- il bando di gara è stato pubblicato in data 27.5.2025.

Rilevato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento in quanto, pur dovendo trovare applicazione la disciplina speciale dettata per la ricostruzione post-sisma, si deve evidenziare che tra l'approvazione del quadro economico e la pubblicazione del bando di gara è trascorso un lasso temporale decisamente superiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 17, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che trova applicazione anche alle opere soggette all'applicazione della disciplina post-sisma.

Pertanto il Comune avrebbe dovuto aggiornare i prezzi al prezzario previsto per la ricostruzione attualmente in vigore.

Ritenuto pertanto di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ai fini di consentirne il riesame da parte dell'Amministrazione intimata, con fissazione dell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie, ai fini del riesame, la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

a) sospende l’efficacia degli atti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 ottobre 2025;

c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Mario Gabriele Perpetuini	**Germana Panzironi**

IL SEGRETARI